



Bolzano, 19.7.2023

Redatto da:  
Tonino Tuttolomondo  
Tel. 0471-411330  
[tonino.tuttolomondo@provincia.bz.it](mailto:tonino.tuttolomondo@provincia.bz.it)

Alle dirigenti scolastiche e ai dirigenti scolastici  
delle scuole a carattere statale in lingua  
italiana

L O R O S E D I

e p.c.: Alle ispettrici scolastiche e agli ispettori scolastici

L O R O S E D I

### **Linee guida in materia di incompatibilità e di attività extra-istituzionali retribuite del personale docente delle scuole a carattere statale.**

Con la presente circolare si ritiene opportuno presentare di seguito, in via esemplificativa, un quadro sintetico della normativa sulle incompatibilità del personale docente delle scuole a carattere statale e trasmettere alle direzioni scolastiche alcune indicazioni operative, in considerazione della complessità della materia e delle possibili conseguenze, sia in ambito disciplinare che amministrativo.

#### **Premessa**

La materia delle incompatibilità del personale del comparto scolastico è regolata, tra l'altro, dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 3/1957, dall'art. 508 del d.lgs. 297/1994 e da disposizioni speciali, secondo cui in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono assumere altri rapporti di lavoro di tipo subordinato o autonomo oppure esercitare attività imprenditoriali. L'art. 508 del d.lgs. 297/1994 prevede infatti che il personale docente non possa esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né possa assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Lo stesso art. 53 del d.lgs. 165/2001 ha tuttavia introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni, l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi. In particolare, l'art. 53, comma 6 prevede che la normativa in materia di incompatibilità si applichi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche *"con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali"*.

Pertanto, nel pubblico impiego, il divieto di svolgere incarichi extra-istituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali "liberalizzate" o espletabili previa autorizzazione del datore di lavoro, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione.



## 1. Principali fonti normative e criteri generali in materia di incarichi extra-istituzionali vietati

La materia dell'incompatibilità del personale del comparto scolastico è regolata, tra l'altro dalle seguenti fonti normative:

- a) art. 98 della Costituzione;
- b) art. 508 del d.lgs. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e da disposizioni speciali;
- c) art. 53 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche";
- d) art. 1, comma 56 della legge 662/1996;
- e) artt. 60 e seguenti del DPR 3/1957 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- f) art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- g) Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti (in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni e Province autonome unificata il 24 luglio 2013).

## 2. Attività extra-istituzionali oggetto di incompatibilità assoluta con la professione docente

Tra le attività extra-istituzionali oggetto di incompatibilità assoluta con la professione docente, si segnalano in particolar modo:

- a) esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- b) assumere cariche in società costituite a scopo di lucro, con l'esclusione delle società cooperative;
- c) assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- d) assumere un rapporto di lavoro subordinato a qualunque titolo con un'altra amministrazione pubblica<sup>1</sup>;
- e) tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (nel caso in cui esse siano svolte con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico).

## 3. Principi generali per l'autorizzazione dell'attività extra-istituzionale

Nel caso di attività extra-istituzionali autorizzabili, le dirigenti scolastiche / i dirigenti scolastici applicano i seguenti principi generali:

- a) l'attività extra-istituzionale deve essere compatibile con le esigenze del servizio e non deve pregiudicare in alcun modo la qualità dell'insegnamento;
- b) l'attività extra-istituzionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) per l'effettuazione dell'attività extra-istituzionale non è consentito l'uso delle strutture e dei mezzi dell'istituzione scolastica;
- d) deve essere garantito il recupero psicofisico;
- e) non deve sussistere alcun conflitto di interessi tra l'attività di insegnante e l'attività extra-istituzionale (principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.);
- f) l'attività extra-istituzionale può essere esercitata come attività occasionale o saltuaria, ma non come attività continuativa.

## 4. Attività compatibili e soggette ad autorizzazione

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta, che costituiscono un divieto inderogabile, per l'assunzione di un incarico extra-istituzionale è necessario che i soggetti pubblici o privati conferenti l'incarico richiedano l'autorizzazione alla direzione scolastica di appartenenza del docente stesso.

La dirigente scolastica / il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, al fine di verificare, tra l'altro, anche l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali).

Resta inteso che nel caso in cui i soggetti pubblici o privati incaricanti non provvedano all'inoltro della richiesta, dovrà essere direttamente il docente a richiedere l'autorizzazione.

In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi extra-istituzionali retribuiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte

<sup>1</sup> Con l'esclusione di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.P. n. 3/2016 (Attività presso altre strutture pubbliche):

(1) Le attività svolte presso altre strutture provinciali, altri enti pubblici provinciali o scuole a carattere statale non sono considerate attività extraservizio se le retribuzioni del personale sono a carico dell'amministrazione provinciale. In questi casi l'attività è retribuita mediante i previsti elementi di retribuzione e non sono ammissibili compensi diretti al personale.

(2) Nei casi indicati al comma 1 le ore dei contratti individuali di lavoro non possono superare complessivamente il monte ore di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti. La prestazione di eventuali ulteriori ore può essere pagata solo mediante gli elementi di retribuzione aggiuntivi.



deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitato percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In presenza di proposte di incarichi di qualsiasi genere conferiti da terzi o da altre amministrazioni è pertanto necessario richiedere, nei casi previsti dalla legge, l'autorizzazione prima dell'accettazione dell'incarico stesso. Non sono contemplate autorizzazioni postume.

La Sezione Giurisdizionale della Corte Conti per la Regione Lombardia, con la Sentenza n. 216 del 25.11.2014, ha precisato che l'autorizzazione prevista dall'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001 è volta a verificare, in concreto:

- l'esistenza di eventuali situazioni di conflittualità tra le funzioni assegnate al singolo dipendente e gli interessi della struttura di appartenenza;
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza nonché con le mansioni e le posizioni di responsabilità attribuite al dipendente stesso;
- la occasionalità o saltuarietà del nuovo incarico;
- la materiale compatibilità, in termini di impegno, del nuovo incarico con il rapporto di pubblico impiego.

In via esemplificativa, tra le attività extra-istituzionali autorizzabili in ambito scolastico si segnalano:

- le attività strettamente occasionali ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, intese come attività saltuarie e non continuative;
- le "libere professioni" ai sensi degli art. 2229 e seg. del Codice Civile. L'art. 508, comma 15 del d.lgs. 297/1994 stabilisce infatti che "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

#### **5. Docenti a tempo parziale con prestazione lavorativa inferiore o pari al 50%**

Nel caso in cui il personale docente sia assunto con contratto a tempo parziale con prestazione lavorativa inferiore o pari al 50%, il divieto generale di svolgere attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato, ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001.

Lo stesso docente può ad esempio svolgere un'altra attività lavorativa subordinata, purchè non intercorra con un'altra amministrazione pubblica.

Va precisato che la disposizione prevista dall'art. 53, comma 6 del d.lgs. 165/2001, non può essere letta isolatamente ma va coordinata con tutta un'altra serie di prescrizioni normative e contrattuali in materia, che impongono di analizzare puntualmente la singola fattispecie.

I docenti a tempo parziale fino al 50%, sono in ogni caso tenuti a comunicare alla dirigente scolastica / al dirigente scolastico l'ulteriore attività che intendono intraprendere, affinché la stessa dirigente scolastica / lo stesso dirigente scolastico, possa verificare che:

- non si presenti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del docente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso, in qualità di dipendente pubblico;
- il docente abbia tempestivamente comunicato alla direzione scolastica di appartenenza la tipologia di attività privata che intende svolgere (anche al fine di agevolare il controllo in merito al conflitto d'interesse).

Va evidenziato che gli incarichi extra-istituzionali che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) del documento del Dipartimento della Funzione pubblica del 2013 "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" in allegato, sono vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a prescindere dal regime dell'orario di lavoro e pertanto anche ai docenti con prestazione lavorativa inferiore o pari al 50%.



## 6. Attività extra-istituzionali “libere”

Ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d.lgs. 165/2001 sono individuate le seguenti attività extra-istituzionali c.d. “libere”, che non necessitano di autorizzazione:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Sono inoltre classificate come attività extra-istituzionali “libere” anche:

- le attività rese a titolo gratuito a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- la partecipazione ad attività societarie di capitali a titolo di semplice socio e la posizione di socio accomandante nelle s.a.s..

Anche nel caso in cui l'autorizzazione non sia necessaria, il dipendente è comunque tenuto a dare comunicazione preventiva dell'incarico o dell'inizio dell'attività extra-istituzionale alla direzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Nella richiesta di autorizzazione o nella comunicazione, il dipendente deve fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi. In nessun caso è consentito svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità differenti da quelle comunicate.

Si specifica che sono da pubblicare attraverso il portale PerlaPA<sup>2</sup> anche gli incarichi conferiti ai propri dipendenti a titolo gratuito, in quanto una delle finalità del legislatore è quella di rendere trasparenti le procedure di attribuzione degli incarichi stessi.

**Le situazioni contemplate nella presente circolare non esauriscono in ogni caso i casi di preclusione, rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.**

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in materia, anche con riferimento a casi specifici, è possibile rivolgersi alla direzione della Ripartizione Intendenza scolastica italiana (tel. 0471-411330 – [intendenzascolastica@provincia.bz.it](mailto:intendenzascolastica@provincia.bz.it))

Cordiali saluti.

Il Direttore per l'Istruzione e la  
Formazione italiana  
(firmato digitalmente)

Allegati:

1. Principali fonti normative.
2. Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti (Dipartimento Funzione Pubblica).
3. Modello di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-istituzionali ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

---

<sup>2</sup> Sono pubblicati attraverso il portale PerlaPa gli incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti e collaboratori esterni (d.lgs. 33/2013, art. 15 e 18 e d.lgs. 165/2001, art. 53) [PerlaPa: Anagrafe delle Prestazioni](#).